

Comune di Delianuova

Regolamento per il funzionamento della
Commissione Comunale per le Pari Opportunità
tra uomo e donna

Art. 1 Istituzione e finalità

In ottemperanza al principio di parità e di uguaglianza sanciti dagli artt. 2, 3, 31, 37 e 51 della Costituzione italiana, dalla Legge 22.6.90 n. 164 e in conformità con i principi contenuti nello Statuto della Regione Calabria (testo storico), presso il Comune di Delianuova è istituita la Commissione speciale permanente per le Pari Opportunità.

Obiettivi di tale commissione sono:

- pari opportunità tra uomini e donne in qualunque ambiente, fascia e articolazione della società;
- rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne;
- valorizzazione delle differenze di genere, delle risorse d'intelligenza, delle competenze, dei saperi femminili;
- condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale.

Sulla base della Raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea e della legge 10.04.91 n. 125, la Commissione promuove e favorisce l'adozione di azioni corrette per raggiungere le suddette finalità, allo scopo di realizzare il principio d'uguaglianza sostanziale previsto dall'art. 3 comma 2 della Costituzione italiana.

Art. 2 Compiti

1. La Commissione Pari Opportunità ha sede e svolge la propria attività presso il Comune.
2. E' organo consultivo di proposta del Consiglio e della Giunta riguardo alle questioni che direttamente o indirettamente riguardano i soggetti di cui all'art.1.
3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia operando per raggiungere anche raccordi con amministratori e consiglieri comunali, con le donne elette nelle Istituzioni, con i movimenti e le associazioni femminili presenti sul territorio.
4. La Commissione ha il compito di favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne, di dare espressione alla differenza di genere e valorizzazione delle esperienze delle donne, attraverso funzioni di sostegno, controllo, confronto, consultazioni, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari, della Giunta.

Art. 3 Composizione e Durata

1. La Commissione è composta da 11 donne, di cui sette appartenenti al gruppo di maggioranza e quattro al gruppo di minoranza.
2. Le componenti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale, ma continuano a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della Commissione.
3. Le componenti sono designate dai Gruppi d'appartenenza, entro sette giorni, secondo criteri di proporzionalità, e sono nominate dal Sindaco previa accettazione. I Gruppi consiliari, in assenza di elette, nominano un rappresentante femminile.

Art. 4 Funzionamento della Commissione

1. La Commissione, nella sua prima riunione convocata dal Sindaco, elegge a maggioranza delle proprie componenti la Presidente e la Vicepresidente che ne costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

2. La Presidente convoca e preside le sedute indicando gli argomenti da trattare. La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta dal Sindaco o da un terzo dei suoi componenti.
3. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria in prima seduta la presenza della metà più una delle componenti, e le decisioni sono assunte a maggioranza delle votanti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo delle componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza delle votanti.
4. La Commissione propone la decadenza delle componenti che risultino assenti, senza motivata giustificazione, per tre sedute consecutive. In caso di decadenza o dimissione di una delle componenti della Commissione, si provvederà a richiedere una nuova designazione, e il Presidente emette provvedimento di nomina.
5. La Commissione ha l'autonomia di autoconvocarsi dandone tempestivo avviso alle assenti; in caso di urgenza le comunicazioni saranno effettuate telefonicamente almeno 24 ore prima.
6. Le sedute sono pubbliche. Ai lavori della Commissione, in base agli argomenti trattati, hanno diritto a partecipare a titolo consultivo, e se invitati, l'obbligo a presenziare, componenti della Giunta e del Consiglio comunale.
7. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo che la Commissione stessa decida di procedere a voto segreto, su richiesta di un terzo delle presenti. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti per la modifica del presente regolamento. Delle sedute della Commissione è redatto un sommario verbale che è depositato presso gli uffici comunali.
8. La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e su designazione della Commissione, anche rappresentanti esterni alla Commissione e al Consiglio Comunale.
9. Il funzionamento della Commissione Pari Opportunità, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, è garantito con personale comunale.
10. Le lavoratrici dipendenti elette nella Commissione hanno diritto ai permessi retribuiti nei casi e con le norme di cui all'art. 79 del D. Lgs. 276/00.

Art. 5 Attività

1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti d'intervento locale in ordine alle finalità di cui all'art.1. In particolare:
 - a. svolge attività di ricerca sulla condizione femminile nell'ambito comunale;
 - b. valuta lo stato di attuazione nel Comune delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
 - c. promuove iniziative dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità;
 - d. opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata, soprattutto in materia di lavoro e di impiego della donna;
 - e. raccoglie e diffonde informazioni riguardanti la condizione femminile e dei soggetti più deboli;
 - f. promuove la partecipazione delle donne alla vita politica e alla gestione della pubblica amministrazione;
 - g. promuove l'inserimento delle donne nelle attività lavorative, nei settori professionali di maggiore responsabilità, dove la presenza femminile è sottorappresentata;
 - h. supera condizioni, organizzazioni e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi a seconda del sesso;
 - i. favorisce la costituzione di reti di relazioni con l'associazionismo femminile per promuovere scambi di esperienze e di proposte;

- j. promuove iniziative che favoriscono la visibilità della cultura della donna sia nel campo del “*saperè*” (storia, sociologia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina ecc.), sia nel campo del “*saper fare*” (professioni tradizionali e non tradizionali: arte, scrittura, cinema, teatro, ecc.);
 - k. valorizza la soggettività di genere nel lavoro;
 - l. incentiva la cultura delle pari opportunità negli ambienti istituzionali con azioni positive;
 - m. promuove azioni positive tese al superamento delle “*segregazioni*” (professionali, familiari, ecc.) nonché l’autosegregazione, attraverso il riequilibrio di situazioni di fatto sfavorevoli.
2. La Commissione esprime parere su atti e iniziative promosse dagli organi di governo del Comune.

Art. 6 Attribuzioni della Presidente e della Vicepresidente

La Presidente rappresenta la Commissione nei rapporti con l’Amministrazione comunale e con l’esterno.

- a. Convoca le riunioni della Commissione, dell’Ufficio di Presidenza e le presiede.
- b. La Presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare alla Vicepresidente le sue funzioni. Nel caso d’indisponibilità della Vicepresidente, o quando particolari motivi di luogo o di materia lo consigliano, la Presidente può designare a rappresentarla in pubbliche manifestazioni o altro, singole componenti.
- c. La Vicepresidente collabora con la Presidente anche con particolare ripartizione dei compiti entro l’ambito dell’Ufficio di Presidenza.

Art. 7 Compiti dell’Ufficio di Presidenza

1. L’Ufficio di Presidenza è organo di coordinamento della determinazioni della Commissione: esso può delegare precisi incarichi alle componenti della Commissione, sentita la Commissione stessa. Inoltre:
 - assicura i rapporti con gli organi del Comune e con enti e associazioni esterne;
 - cura l’attività della Commissione diretta alla realizzazione dei fini istitutivi previsti;
 - assume, in caso di urgenza, decisioni di competenza della Commissione.

Art. 8 Rimborsi

Alle componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni seduta della Commissione stessa pari a quello per i Consiglieri comunali, con un limite di non più di dieci sedute l’anno.

Art. 9 Rapporti con organismi esterni

1. La Commissione cura:
 - i rapporti con analoghe commissioni istituite a livello locale, provinciale, regionale, nazionale, nonché europeo;
 - i rapporti con le associazioni, i movimenti e le organizzazioni femminili esistenti sul territorio comunale.
2. Con tali soggetti la Commissione può individuare anche forme continuate di collaborazione e di coordinamento d’iniziativa e di programmi comuni.
3. Cura inoltre i rapporti con ogni altro soggetto che concorre alla realizzazione delle finalità della Commissione stessa.